



**COMUNE DI PORTO AZZURRO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n. 25 del 19/03/2020

**OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)- ULTERIORI MISURE  
RESTRITTIVE.**

**IL SINDACO**

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

VISTO l'art.117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/3/2020, contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale”;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, in data 10/3/2020 e, da ultimo, il D.L. del 16/3/2020, cosiddetto “ Decreto Cura Italia”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19;

ATTESA la necessità di recepire le disposizioni di cui prima al fine di rendere attuabili sul territorio comunale gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATA la particolare conformità e peculiarità territoriale dell'Isola d'Elba;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell' art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) il quale espressamente recita “ In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n.13 del 26/2/2020, n. 14 del 3/3/2020, n. 15 del 5/3/2020, n. 16 del 6/3/2020, n. 17 in data 8/3/2020, n. 19 in data 09/03/2020, n. 20 in data 10/3/2020, n. 22 dell' 11/3/2020 e n. 24 del 17/3/2020;

RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le direttive ministeriali e regionali impartite in materia, intensificare ulteriormente l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai provvedimenti succitati all'interno del territorio comunale rendendo più stringenti le cautele imposte dagli Organi superiori;

## **ORDINA**

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, **con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni:**

- **La proroga delle disposizioni contenute nelle precedenti Ordinanze n. 13 del 26/2/2020 e n. 14 del 3/3/2020;**
- **Il divieto di qualsiasi attività sportiva all' aperto svolta sia a piedi che in bicicletta;**
- **Il divieto di uscire frequentemente per il rifornimento di generi alimentari, raccomandandone l'acquisto a cadenza settimanale o, comunque, ad intervalli non inferiori a 4 giorni a settimana;**
- **E' consentito portare fuori i cani di proprietà purché entro un raggio massimo di 50 metri dalla propria abitazione e per non più di 2 volte al giorno;**
- **Sono consentite uscite brevi dalla propria abitazione purché nel raggio massimo di metri 100 dalla stessa e per un tempo massimo di una ora al giorno, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza, evitando ogni forma di assembramento con terzi ed esclusivamente in compagnia ( massimo 2 persone) di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare ;**
- **Gli esercizi commerciali sono tenuti al rispetto delle disposizioni già impartite con precedente ordinanza n. 19 del 9/3/2020.**

**Per rendere ulteriormente più incisivo il controllo e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, l'ingresso di dette attività verrà presidiato da personale del Comune e/o da incaricati dalle Associazioni di Volontariato locali ( Misericordia e Pubblica Assistenza) i quali saranno muniti di apposito registro nel quale verranno riportate le frequenze nominative degli avventori e le cadenze temporali di fruizione del servizio.**

## DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Società/Associazioni sportive aventi sede legale nel territorio del Comune di Porto Azzurro;
- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell' Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di portoferraio
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani;
- Casa di Reclusione;

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di riferimento;

## INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell' esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 19.03.2020



IL SINDACO  
Dr. Maurizio RAPI